ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 567 DEL 30/10/2020

Pratica n. 33474 del 30/10/2020

STRUTTURA PROPONENTE		**Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali**
CODICE CRAM	DG.008	**Obiettivo Funzione**:

OGGETTO	Conferimento incarico di portavoce/addetta stampa, con contratto di collaborazione, alla Dott.ssa Federica Abatelli per l'assistenza, la cura e la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale del Presidente dell'ARSIAL. Approvazione schema di contratto – Disimpegno somme - Assunzione impegno di spesa.

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI [X] NO [ ]

ATTO CON IVA COMMERCIALE [ ] ISTITUZIONALE [X]

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (dott.ssa Patrizia Bergo)	ISTRUTTORE P.L. (Roberto Polegri)	DIRIGENTE DI AREA (dott.ssa Patrizia Bergo)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome e cognome)		

CONTROLLO FISCALE

ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE				*A CURA DEL A.C.B.*			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2020	U	1.03.02.12.003	- 2.000,00	2020	46		6448
2020	U	1.03.02.12.003	5.160,00				

ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE	DIRIGENTE DI AREA
		Dott. Maurizio Salvi

Il Direttore Generale Dott. Maurizio Salvi

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 567 DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 30/10/2020

REGIONE LAZIO

ARSIAL

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 567 DEL 30/10/2020

OGGETTO: Conferimento incarico di portavoce/addetta stampa, con contratto di collaborazione, alla Dott.ssa Federica Abatelli per l'assistenza, la cura e la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale del Presidente dell'ARSIAL. Approvazione schema di contratto – Disimpegno somme - Assunzione impegno di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 533 del 01/08/2019 con la quale è stato conferito, a far data 12/08/2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali alla dott.ssa Patrizia Bergo;

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35 e 24 Settembre 2020, n. 44, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3 e n. 5, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7/6/2000 n. 150, con la quale vengono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'art. 7 che così dispone: "*1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità";*

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", come aggiornato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, ed in particolare l'art. 7, comma 5bis, che così recita: "*È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*";

VISTO il successivo comma 6, del medesimo art. 7 del D. Lgs. 165/2001, che così dispone: "*Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica ...";

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 147, della legge n. 228/2012 ha vietato alle Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2019, di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto "*prestazioni di lavoro*

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro";

CONSIDERATO quindi vietato, in relazione alla citata norma, stipulare contratti di collaborazione coordinati e continuativi caratterizzati dall'etero-direzione della prestazione con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, come indicato nella circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

EVIDENZIATO che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, intervenuta sul punto, ha comunque avuto modo di precisare che, in ragione della disciplina vigente, la Pubblica Amministrazione può ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarle come prestazioni di lavoro autonomo e, comunque, nelle ipotesi in cui l'amministrazione non possa ricorrere alle risorse professionali interne all'Ente;

RITENUTO quindi che il divieto imposto alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa non si applica a qualsiasi collaborazione, ma solo a quelle organizzate dal committente ed aventi carattere esclusivamente personale;

RICHIAMATO il decreto n. T00164/2020 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha nominato il Dott. Mario Ciarla, a far data dal 1° ottobre 2020, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Arsial;

VISTO l'art. 5 della legge regionale 10 gennaio 1995 n. 2, istitutiva dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), a fronte del quale il Presidente della stessa promuove lo sviluppo delle attività istituzionali e cura i rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, direttamente e indirettamente impegnati nello sviluppo e nell'innovazione dell'agricoltura laziale;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Agenzia, al fine di assicurare un'efficace proiezione esterna dell'immagine e delle attività svolte dall'Arsial, ha manifestato l'intenzione di avvalersi delle prestazioni professionali di un "*portavoce/addetto stampa*" che assicuri altresì, con carattere di continuità e di completezza, un'adeguata assistenza agli Organi di vertice dell'Agenzia in tutte le occasioni (iniziative, manifestazioni, incontri, missioni, ecc.), nelle quali la cura della comunicazione istituzionale riveste importanza fondamentale;

VISTO l'art. 10 del *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale* n. 1 del 6 settembre 2002, in quanto applicabile in via analogica alla presente fattispecie;

VISTO che il Presidente dell'Agenzia ha manifestato la volontà di avvalersi di una collaboratrice, con l'incarico di portavoce/addetto stampa, individuando tale professionista nella Dott.ssa Federica Abatelli, nata a Roma, il 25 aprile 1975, iscritta all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti del Lazio, in possesso di elevati requisiti professionali e maturata esperienza nel settore della comunicazione, evincibili dal *curriculum vitae* della medesima, acquisito agli atti dell'ufficio;

VERIFICATO che nell'Agenzia, tra i dipendenti in servizio, non è stato individuato personale in possesso della necessaria professionalità e competenza per svolgere le attività sopra rappresentate;

DATO ATTO che l'affidamento dell'incarico di portavoce/addetta stampa rientra nei compiti di diretta collaborazione previsti dall'art. 7 della legge n. 150/2000, che l'attività in oggetto si configura come prestazione di carattere strettamente fiduciario e che, pertanto, non si rende necessaria la procedura comparativa prevista per il conferimento degli incarichi professionali;

CONSIDERATO che,

Nel caso in esame non si incorre nei limiti dettati dall'art. 6 del D.L. 78/2010, aderendo alla giurisprudenza che assimila la figura di portavoce non tanto a forme di collaborazione autonoma o consulenza (Corte Conti Lombardia, del. 111/2011 PAR) quanto, piuttosto, agli incarichi di collaborazione diretta con gli organi di governo degli enti territoriali (Corte Conti Campania, del. 193/2012/PAR) con conseguente inapplicabilità dei vincoli di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (Corte Conti Lombardia, del. 337/2017/PAR);

L'art. 7, comma 2 della su richiamata L. 150/2000 il quale recita "Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'Organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili …", che come indicato dall'Organo medesimo di ARSIAL al Direttore Generale ammonta ad € 30.960,00 annui;

CONSIDERATO quindi che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la Dott.ssa Federica Abatelli sarà caratterizzato dalla piena autonomia operativa della collaboratrice, senza alcun vincolo di subordinazione con il committente, pur avendo un rapporto unitario e continuativo con quest'ultimo che conserverà, comunque, il potere di coordinare l'attività della collaboratrice con le esigenze dell'organizzazione aziendale;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che la Dott.ssa Abatelli ha dato la propria disponibilità a ricoprire il suddetto incarico con contratto di lavoro co.co.co. a fronte di un compenso lordo annuo di € 30.960,00, onnicomprensivo, oltre I.V.A. e oltre ad € 4.500,00.=/annue quale rimborso per eventuali spese sostenute nell'ambito di prestazioni rese fuori sede e previo nulla osta dell'Organo di vertice, le cui risultanze, determinate sulla base della dichiarazione relativa al trattamento previdenziale presentata dall'interessata e dei contatti intercorsi, sono di seguito riportati:

€ 29.769,23.=	Compenso lordo degli oneri a carico del collaboratore
€ 1.190,77.=	Contributo Cassa 4 %
€ 30.960,00.=	Compenso + Contributo cassa
€ 4.500,00.=	Rimborso spese
€ 0,00.=	Regime minimo forfettario – esente I.V.A.

PRESO ATTO che la spesa complessiva preventivata di € 35.460,00 graverà sul capitolo di uscita 1.03.02.12.003 del bilancio di previsione per l'anno 2020 e pluriennale 2021/22;

PRESO ATTO che il citato incarico avrà durata di un anno, a far data dal 1° novembre 2020, previa sottoscrizione del relativo contratto, eventualmente rinnovabile qualora il Presidente dell'Agenzia lo ritenesse ulteriormente necessario e, comunque, per una durata complessiva non superiore all'incarico di vertice rivestito dal Presidente medesimo;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire l'incarico di "Portavoce/addetta stampa" ai sensi dell'art. 7 Legge n. 150/2000, con contratto di collaborazione, alla dott.ssa Federica Abatelli, per assistenza al Presidente, o Organo di vertice istituzionale, per la cura e gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;

Di dover procedere, rispettivamente, al disimpegno della somma di € 2.000,00 a valere sull'impegno n. 46/2020 e all'assunzione dell'impegno di spesa, per € 5.160,00.=, sul capitolo di uscita 1.03.02.12.003 del bilancio di previsione per l'anno 2020 a favore della dott.ssa Abatini, che ricomprende il compenso e il contributo cassa per le attività di cui all'incarico di collaborazione, per il periodo 01/11/2020 – 31/12/2020;

Di dover procedere con successivo provvedimento all'assunzione del relativo impegno per l'anno 2021, per € 30.300,00, a seguito dell'allocazione delle risorse necessarie in fase di assestamento/previsione di bilancio 2020/2022 sul capitolo di uscita 1.03.02.12.003, CRAM DG.008, obiettivo funzione B01GEN;

DATO ATTO che in sede di sottoscrizione del contratto la collaboratrice dovrà presentare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. C) del D. Lgs. n. 33/2013 relativamente allo svolgimento di altri incarichi, ovvero la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero allo svolgimento di attività professionali;

VISTO lo schema di contratto per il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'attività di portavoce/addetto stampa, che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, previa istruttoria effettuata di concerto con l'ufficio competente coordinato dal responsabile della P.O. "Trattamento giuridico";

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI CONFERIRE alla Dott.ssa Federica Abatelli, nata a (omissis), per il periodo dal 1° novembre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, salvo rinnovo, l'incarico di "Portavoce/ addetta stampa" ai sensi dell'art. 7 Legge n. 150/2000, con contratto di collaborazione, per assistenza al Presidente, o Organo di vertice istituzionale, per la

cura e gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

DI APPROVARE lo schema di contratto di collaborazione allegato al presente provvedimento, da stipularsi nella forma di scrittura privata e da registrare in caso d'uso, nel quale sono specificati i compiti attribuiti al soggetto incaricato.

DI DARE ATTO che il compenso lordo annuo stabilito è pari ad € 30.960,00, onnicomprensivo, oltre I.V.A. e oltre ad € 4.500,00.=/annue quale rimborso per eventuali spese sostenute nell'ambito di prestazioni rese fuori sede e previo nulla osta dell'Organo di vertice, le cui risultanze, determinate sulla base della dichiarazione relativa al trattamento previdenziale presentata dall'interessata e dei contatti intercorsi, sono di seguito riportati:

€ 29.769,23.=	Compenso lordo degli oneri a carico del collaboratore
€ 1.190,77.=	Contributo Cassa 4 %
€ 30.960,00.=	Compenso + Contributo cassa
€ 4.500,00.=	Rimborso spese
€ 0,00.=	Regime minimo forfettario – esente I.V.A.

DI PROCEDERE al disimpegno della somma di € 2.000,00 a valere sull'impegno n. 46/2020.

DI IMPEGNARE, la spesa complessiva preventivata pari ad per € 5.160,00.=, sul capitolo di uscita 1.03.02.12.003 del bilancio di previsione per l'anno 2020, pluriennale 2021-2022 a favore della dott.ssa Federica Abatelli, che ricomprende il compenso per le attività di cui all'incarico di collaborazione conferito e gli oneri a carico di ARSIAL.

DI PROCEDERE con successivo provvedimento all'assunzione del relativo impegno per l'anno 2021, per € 30.300,00, a seguito dell'allocazione delle risorse necessarie in fase di assestamento/previsione di bilancio 2020/2022 sul capitolo di uscita 1.03.02.12.003, CRAM DG.008, obiettivo funzione B01GEN

DI DEMANDARE al dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali l'adozione di tutti gli atti tesi a dare piena esecuzione al presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero entro 120 giorni mediante ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs 33/2013	15			X			X	
D.Lgs 33/2013	23				X		X	

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE

L'anno 2020, il giorno 31, del mese di ottobre, presso la sede dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), sita in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, ovvero in modalità telematica,

TRA

il Dott. Maurizio Salvi, Direttore Generale dell'ARSIAL in virtù dei poteri conferitigli a seguito della nomina effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione n. 50 del 5 novembre 2019,

E

la Dott.ssa Federica Abatelli, nata a (omissis), Codice Fiscale (omissis), Partita Iva 12843371001, residente in (omissis),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto della collaborazione

Il presente contratto, sottoscritto in virtù della determinazione direttoriale n. 567 del 30 ottobre 2020, regola il rapporto di collaborazione per lo svolgimento dell'incarico di portavoce/addetta stampa dell'Ufficio di Presidenza dell'Agenzia ARSIAL per l'espletamento dei rapporti di carattere politico-istituzionale e di comunicazione, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7 della legge n. 150 del 7/06/2000 e 7, comma 5bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.ii.mm.

Articolo 2
Modalità di svolgimento del rapporto

L'attività in oggetto sarà svolta dalla collaboratrice in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione con il committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi e con l'utilizzo delle attrezzature e di quanto altro necessario messo a disposizione dall'Agenzia.
La Dott.ssa Federica Abatelli svolgerà la propria attività in via esclusiva a favore del committente, per tutta la durata dell'incarico così come previsto dalla vigente legislazione in materia, richiamata nel provvedimento di attribuzione dell'incarico.

Articolo 3
Decorrenza, durata, recesso

Il presente incarico decorre dalla data del 1° novembre 2020 e fino al 31 ottobre 2021; l'incarico potrà essere rinnovato per esigenze manifestate dal Presidente dell'Agenzia ovvero per una durata inferiore a quella annuale in caso di dimissioni o scadenza del mandato in ARSIAL del Presidente medesimo.
Il committente potrà in ogni momento recedere dal presente contratto per giustificati motivi, previo avviso di almeno 15 giorni.

Articolo 4
Trattamento economico

Alla collaboratrice verrà riconosciuto un compenso annuo complessivo di € 30.960,00 onnicomprensivo, oltre I.V.A., che verrà corrisposto con cadenza mensile, in dodici rate annuali, oltre ad una somma non superiore ad € 4.500,00 che verrà corrisposta a titolo di rimborso delle eventuali spese sostenute nell'ambito delle prestazioni fornite fuori sede, come attestate dall'Organo di vertice, come da prospetto di seguito riportato:

€ 29.769,23.=	Compenso lordo degli oneri a carico del collaboratore
€ 1.190,77.=	Contributo Cassa 4 %
€ 30.960,00.=	Compenso + Contributo cassa
€ 4.500,00.=	Rimborso spese
€ 0,00.=	Regime minimo forfettario – esente I.V.A.

Articolo 5
Regime fiscale

La prestazione lavorativa in oggetto sarà soggetta a tutte le ritenute fiscali previste dalla vigente legislazione.

Articolo 6
Incompatibilità e codice di comportamento

La Dott.ssa Federica Abatelli sarà tenuta al rispetto del regime di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per quanto applicabile, nonché al rispetto del Codice di

comportamento dei dipendenti dell'Azienda ARSIAL.

Articolo 7
Foro competente

Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, le parti dichiarano la competenza del Foro di Roma.

Articolo 8
Disposizioni finali

Il presente contratto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo così come previsto dall'Agenzia delle Entrate, ex Risoluzione, n. 36/E del 5 febbraio 2002, mentre l'imposta di registro, essendo il presente contratto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, sarà a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

Il Direttore Generale	La collaboratrice
Maurizio Salvi	Federica Abatelli